

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/C (2000-2001)

Riunione del
1 giugno 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DELL'1 GIUGNO 2001

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA GIOVENTÙ SPORTIVA TORRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO PRIMAVERA/GIOVENTÙ SPORTIVA TORRESE DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 4.1.2001)

Il G.S. Torrese proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brindisi in relazione alla gara Calcio Primavera Sandonaci/Gruppo Sportivo Torrese, disputata per il Campionato di 3ª Categoria, il 3.12.2000, e terminata con il risultato di 3-2 per la squadra di casa. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Vetrano Giuseppe, nato il 19.4.1985, in posizione irregolare perché privo dell'attestato di idoneità specifica all'attività agonistica.

Il Giudice Sportivo dichiarava inammissibile il reclamo perché non preceduto dal preannuncio telegrafico dello stesso (Com. Uff. n. 20 del 14 dicembre 2000).

La Commissione Disciplinare, adita dal G.S. Torrese, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 4 gennaio 2001, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla disputa della gara.

Il G.S. Torrese appella tale decisione deducendo che dal Comunicato Ufficiale n. 21 del 21 dicembre 2001 emergeva che effettivamente il calciatore Vetrano non era in possesso del prescritto attestato alla data della gara del 3.12.2000, in quanto di tale attestato si era munito solo successivamente a tale gara, per cui era da ritenere fondata la censura dedotta nel precedente grado del giudizio ed era inspiegabile la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Commissione Disciplinare.

Osserva la C.A.F. che la decisione appellata è corretta. I reclami avverso la regolarità delle gare sono impugnabili ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare (o al Giudice di 2° Grado), nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che, nella specie, la gara è stata disputata il 3.12.2000 e il reclamo alla competente Commissione Disciplinare è stato proposto solo oltre il predetto termine, essendosi la reclamante attardata a proporre reclamo al Giudice Sportivo non competente a giudicare i reclami avverso la partecipazione alle gare di tesserati in posizione non regolare.

L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento e la tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Gioventù Sportiva Torrese di Torre Santa Susanna (Brindisi) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. GIOVANI RECALE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SIG. ACCONCIA CAMILLO, DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)

La A.S. Giovani Recale ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71

del 12 aprile 2001, con la quale è stata comminata l'inibizione per un anno al dirigente Acconcia Camillo nonché l'ammenda di L. 1.000.000 e la penalizzazione di tre punti in classifica alla società.

Sostiene la ricorrente che la responsabilità diretta del Presidente Acconcia è stata esclusa dalla stessa Commissione Disciplinare e che la inibizione gli è stata inflitta per mera responsabilità oggettiva, mentre si sarebbe dovuto tener conto del comportamento dell'Acconcia successivo alla conoscenza dei fatti posti in essere dal Panice ed in particolare del ritiro del ricorso da quest'ultimo autonomamente predisposto. Circa la sanzione inflitta alla società, la ricorrente ne ha eccepito l'eccessiva severità, chiedendo la revoca della penalizzazione dei tre punti in classifica.

Osserva questa Commissione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte inerente le sanzioni dell'inibizione al Sig. Acconcia e dell'ammenda alla società, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., essendo inferiori ai limiti previsti per la proposizione del ricorso.

Per quel che riguarda la penalizzazione di tre punti inflitta all'A.S. Giovani Recale, il ricorso deve invece essere respinto in quanto le indagini condotte dall'Ufficio Indagini della Federazione hanno evidenziato circostanze e fatti gravemente lesivi di ogni principio di lealtà sportiva e correttezza morale statuita dal Codice di Giustizia Sportiva a tutela della regolarità delle competizioni sportive, onde la sanzione comminata appare tutt'altro che eccessiva.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Giovani Recale di Recale (Caserta), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell'inibizione al Sig. Acconcia Camillo e dell'ammenda alla Società;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica nel Campionato 2000/2001;
- dispone l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA S.C.C.S. PAOLO MINOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI AMICI MUGNANO/PAOLO MINOPOLI DELL'8.4.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 50 del 19.4.2001)

Dal referto dell'arbitro della gara Amici di Mugnano/Paolo Minopoli, disputata l'8 aprile 2001 nell'ambito del Campionato Regionale Allievi del Comitato Regionale Campania, risultava che l'arbitro al 49' del secondo tempo (erano stati segnalati ben 13 minuti di recupero per vari incidenti verificatisi in campo), mentre le squadre si trovavano sul punteggio di 2-2, aveva sospeso definitivamente l'incontro perché si era sviluppata una rissa coinvolgente tutti i calciatori, compresi anche gli occupanti delle panchine.

Il Giudice Sportivo, oltre all'adozione di provvedimenti disciplinari a carico di tesserati infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla società Amici di Mugnano, ritenuta responsabile dello svolgimento irregolare della gara per un episodio (rientro in campo di un calciatore espulso) verificatosi al 22' del secondo tempo.

La società punita avanzava reclamo e il Giudice Sportivo di 2° Grado, considerato che la sospensione della partita era dipesa dalla rissa scatenatasi in campo, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara.

Contro questa decisione la S.S.C.S. Paolo Minopoli ha proposto appello svolgendo motivi di rito e di merito, con richiesta di assegnazione della vittoria "a tavolino".

Il gramave non merita accoglimento.

Con il primo motivo si eccepisce la irregolarità della procedura svoltasi a seguito del reclamo, definito "d'urgenza", proposto dalla Società Amici di Mugnano contro la decisione del Giudice Sportivo di 1° grado.

Risulta dagli atti che la presunta irregolarità non è stata tempestivamente denunciata all'organo chiamato a giudicare (la segnalazione concernente l'indebita applicazione della procedura d'urgenza è stata effettuata dopo la pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado), sicché l'eccezione non appare proponibile in questa sede. In ogni caso, ed è quel che più conta, non sono state violate le norme sul contraddittorio, come è reso manifesto dalla constatazione che la società Paolo Minopoli ha controdedotto al reclamo della controparte e il relativo atto è stato preso in esame e valutato dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Nel merito la decisione impugnata si sottrae alle censure dell'appellante.

Occorre prima di tutto ribadire che la disposizione regolamentare secondo cui il giudizio disciplinare si svolge "sulla base dei documenti ufficiali" non consente all'incolpato di fondare il proprio assunto difensivo sulla prospettazione di fatti sostanzialmente diversi da quelli risultanti dal rapporto arbitrale; ne consegue l'impossibilità di prendere in considerazione l'interessata ricostruzione dei fatti svolta dall'appellante, dovendosi al contrario riconoscere valore di fonte privilegiata di prova al referto arbitrale.

Né può dirsi che esista contraddizione negli atti ufficiali per avere il Direttore di gara controfirmato la dichiarazione consegnatagli al termine dell'incontro dal presidente della società Paolo Minopoli e poi allegata al referto; è di tutta evidenza, infatti, che l'arbitro ha inteso semplicemente attestare l'avvenuta presentazione dello scritto redatto dal dirigente, senza che ciò potesse significare adesione o conferma del contenuto dell'atto.

La circostanza, bene evidenziata nella delibera impugnata, che l'incontro sia stato sospeso in conseguenza di una rissa generale che ha coinvolto tutti gli atleti e le altre persone presenti in campo, legittima il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara adottato nei confronti di entrambe le società.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.C.C.S. Paolo Minopoli di Napoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOGNO CALCIO/CASSANO 1966 DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 12 aprile 2001, respingeva il reclamo proposto dalla società Cologno Calcio, e relativo alla gara del 25.3.2001 Cologno Calcio/Cassano, nella quale si assumeva che il Cassano 1966 avesse fatto partecipare i calciatori Brogna Luca e Corbellini Luca in posizione irregolare.

La società Cologno Calcio avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso sostenendo che il calciatore Corbellini Luca, nella stagione 1999/2000, era stato trasferito in modo definitivo dall'A.C. Cernusco all'U.S. Vimo; e che Brogna Luca non poteva essere trasferito in data 20.12.2000 in quanto il secondo ed ultimo periodo valido per i trasferimenti andava dal 2.11.2000 al 13.11.2000.

L'appello è infondato e va respinto.

Gli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento, come giustamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, hanno accertato che il calciatore Corbellini Luca risulta tesserato per il F.C. Cassano in data 20.9.2000 con trasferimento in prestito dalla A.S. Giana Erminio e che il calciatore Brogna Luca è stato tesserato per il F.C. Cassano in data 20.12.2000 con aggiornamento di posizione in quanto svincolato dalla A.S. Giana Erminio con le liste di svincolo suppletive in data 16.12.2000.

Entrambi i calciatori quindi hanno partecipato alla gara Cologno Calcio/Cassano del 25.3.2001 in posizione regolare.

L'appello deve pertanto essere respinto, con incameramento della tassa versata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SCATTINI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

L'A.C. Atletico Cinisello ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. di cui al C.U. n. 38 del 12 aprile 2001 che ha confermato la squalifica fino a tutto il 30.6.2003 inflitta al calciatore Scattini Francesco dal Giudice Sportivo per violenze all'arbitro nel corso della gara Terrazzano/Atletico Cinisello del 18.2.2001.

Secondo la ricorrente il referto arbitrale non sarebbe attendibile e comunque la sanzione inflitta risulta più grave di altre comminate per fatti analoghi.

Il ricorso è del tutto generico ed immotivato, mentre dal referto arbitrale risulta in modo più che evidente tutta la gravità del comportamento tenuto dallo Scattini che ha, fra l'altro, colpito il Direttore di gara con un violento schiaffo.

Si ritiene pertanto la sanzione inflitta equa anche in relazione alla reiterazione dei comportamenti offensivi e violenti posti in essere dallo Scattini.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Atletico Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.S. ATLETICO LACCO AMENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB PLAYGROUND CALCIO A CINQUE/ATLETICO LACCO AMENO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 27.4.2001)

Il giorno 3 marzo 2001 si disputava a San Sebastiano al Vesuvio la gara valida per il Campionato regionale di calcio a cinque Serie C2 tra le squadre Club Playground Calcio a Cinque/Atletico Lacco Ameno, conclusa con la vittoria della seconda con il punteggio di 7-6.

Avverso il risultato dell'incontro proponeva reclamo il Club Playground sostenendo che aveva preso parte alla gara nelle fila della squadra avversaria il calciatore Cenatiempo Ciro, che era squalificato, inserito in distinta con il n. 5 sotto il nome di De Siano Giacinto.

Il Giudice Sportivo svolgeva opportune indagini: in particolare l'arbitro dell'incontro, convocato insieme ai due calciatori, affermava senza incertezze che il calciatore da lui identificato come rispondente al nome di De Siano Giacinto doveva in realtà individuarsi nella persona di Cenatiempo Ciro, il quale peraltro non aveva preso parte alla gara. Alla stregua di tali risultanze il Giudice Sportivo infliggeva alla Società Atletico Lacco Ameno la penalizzazione di tre punti in classifica.

La decisione veniva impugnata da entrambe le società interessate: il Club Playground Calcio a Cinque chiedeva che venisse adottata a carico dell'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, mentre l'A.S. Atletico Lacco Ameno instava per l'annullamento della sanzione inflitta e in subordine per l'applicazione di altra meno gravosa.

La Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo della Società Club Playground C e per l'effetto infliggeva all'A.S. Atletico Lacco Ameno la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.

La Società punita ha proposto appello deducendo motivi di rito e di merito che verranno di seguito esaminati.

In primo luogo si eccepisce la irregolarità degli atti e delle procedure seguite per la verifica dell'identità del calciatore che prese parte all'incontro e si conclude con la richiesta di declaratoria di nullità della delibera impugnata.

Il motivo è palesemente infondato.

Premesso che agli organi di giustizia "sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento" (art. 24 n. 3 C.G.S.) deve ritenersi legittimo l'operato del Giudice Sportivo che ha recepito la dichiarazione resa dall'arbitro, secondo il quale il calciatore inserito nella distinta dell'Atletico Lacco Ameno al n. 5 sotto il nome di De Siano Giacinto doveva nella realtà identificarsi nella persona di Cenatiempo Ciro, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara perché squalificato.

Con successivo motivo l'appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare perché non sarebbe stato dimostrato che il calciatore in posizione irregolare, se pure incluso nella distinta, avesse "apportato alcun contributo al risultato finale", tenuto conto che secondo l'arbitro egli non era stato schierato in campo.

Anche questo motivo non merita accoglimento in quanto per le gare dell'attività di Calcio a Cinque la posizione irregolare del calciatore inserito nella distinta presentata all'arbitro determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dello stesso, secondo il disposto dell'art. 7 n. 5 C.G.S..

In conclusione, la delibera della Commissione Disciplinare, che ha fatto buon governo delle risultanze di fatto e delle norme regolamentari, merita piena conferma.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra dall'A.S. Atletico Lacco Ameno di Lacco Ameno (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DATO CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 28.12.2000)

Il calciatore Dato Christian, tesserato con l'A.C. Begnarese, ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F., ai sensi dell'art. 28 C.G.S., avverso la sanzione della squalifica per 5 anni inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria in esito alla gara dell'8.1.2000 di cui al Com. Uff. n. 59 del 19 giugno 2000, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare presso il detto Comitato come da Com. Uff. n. 76 del 28.2.2000.

Il Dato porta a motivo del ricorso un incontro casuale avvenuto nel gennaio 2001 con l'arbitro della gara che avrebbe, modificata la propria originaria versione dei fatti, affermato di non averlo riconosciuto tra i calciatori che lo avevano aggredito nel corso della partita.

Osserva, in via preliminare, questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso sia riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 28 C.G.S..

Ed invero, nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel caso in esame e non sussistendo, pertanto, gli estremi di un ricorso per revocazione, il ricorso è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Dato Christian ed ordina l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO DELLO SPORTING CLUB DUE PONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB DUE PONTI/FORUM DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 76 del 3.5.2001)

Il C.S. Due Ponti proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in relazione alla gara Due Ponti/Forum S.C., disputata per il Campionato di Calcio a 5 femminile Serie D, Girone "A", il 9.3.2001, e terminata in parità 0-0.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara la calciatrice D'Ambra Daniela in posizione irregolare in quanto la stessa era stata espulsa nella precedente gara del 3.3.2001 Forum S.C./Acr Queens e, pertanto, doveva ritenersi automaticamente squalificata per una giornata di gara.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 3 maggio 2001, respingeva il reclamo in quanto la calciatrice D'Ambra non risultava nell'elenco delle calciatrici squalificate per una gara per automatismo pubblicato sul comunicato ufficiale né risultava espulsa dal referto della gara del 3.3.2001 Forum S.C./Acr Queens.

Tale decisione veniva adottata dopo avere ascoltato anche il Direttore di gara il quale confermava di non avere espulso la calciatrice.

Propone appello il C.S. Due Ponti insistendo sulla propria versione dei fatti e rilevando che lo stesso presidente della società avversaria aveva dichiarato per iscritto, con nota diretta alla Commissione Disciplinare il 4.4.2001, che effettivamente la calciatrice D'Ambra era stata espulsa nella gara precedente a quella in contestazione.

L'appello va respinto.

La C.A.F. non può riconoscere alcun valore probatorio alla dichiarazione alla quale fa riferimento l'appellante pur tenendo conto della sua provenienza. È da ritenere corretta, infatti, la decisione impugnata che, sulla base della costante interpretazione data dalla giurisprudenza federale sull'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva, attribuisce al referto arbitrale valore di fonte di prova privilegiata.

Nella specie, oltretutto, non solo non vi è alcuna traccia dell'espulsione della predetta calciatrice nel referto relativo alla gara del 3.3.2001 Forum S.C./Acr Queens, e ciò sarebbe già sufficiente a respingere il reclamo, ma lo stesso Direttore di gara ha affermato di non avere adottato il denunciato provvedimento sanzionatorio. Il Direttore di gara si sarebbe senz'altro ricordato dell'espulsione e non si vede quale interesse dovrebbe averlo indotto ad effettuare una affermazione non veritiera.

L'appello, in conclusione, va respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dallo Sporting Club Due Ponti di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO DELLA S.S. SIGNA 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8.9.2003 INFLITTA AL SIG. BARBONI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 41 del 27.4.2001)

Con ricorso presentando dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale contro la delibera della Commissione Disciplinare di cui in epigrafe, la S.S. Signa 1914 espone le motivazioni in virtù delle quali la decisione, assunta nei confronti del Sig. Daniele Barboni, si fonderebbe su una ricostruzione dei fatti non persuasiva, sottolineando contraddizioni e vizi logici che caratterizzerebbero il rapporto arbitrale, errori di fatto nella identificazione dei responsabili di uno dei comportamenti antisportivi attribuiti allo stesso signor Barboni, ed affermando la presenza di ricostruzioni dei fatti non omogenee nel rapporto del Direttore di gara e nei rapporti degli Assistenti arbitrali. L'appello chiede la riforma della delibera della Commissione Disciplinare, con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte al dirigente accompagnatore della squadra del Signa, signor Daniele Barboni; chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 27 comma 3 C.G.S., che venga disposta "l'audizione personale" dello stesso dirigente.

Il rapporto dell'arbitro, relativo alla gara Signa 1914/Folgor Marlia del 4.3.2001 (Campionato di Promozione - Girone A) riferisce che a gara finita, mentre il Direttore di gara rientrava negli spogliatoi, il dirigente accompagnatore del Signa, Signor Daniele Barboni,

dopo aver raccolto una manciata di terra, la tirava all'arbitro, colpendolo al collo ed alla spalla sinistra e, successivamente, dopo essersi ancora avvicinato, colpiva lo stesso arbitro con un calcio al ginocchio, procurandogli prolungato dolore.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto al dirigente accompagnatore del Signa, Signor Barboni, la sanzione della inibizione fino all'8.9.2004 (Com. Uff. n. 34 dell'8 marzo 2001).

Con appello avverso tale decisione la S.S. Signa 1914 invocava l'errore di persona, attribuendo la responsabilità degli episodi violenti sopra riportati (sia pure, si affermava, con dinamica e gravità inferiore rispetto a quanto riferito nel rapporto arbitrale) al calciatore Marco Masi, e chiedeva l'audizione ed il riconoscimento personale, da parte dell'arbitro, del Signor Barboni.

La Commissione Disciplinare ha posto in essere una mirata attività istruttoria in ordine agli episodi contestati. Sia attraverso un supplemento di rapporto, sia attraverso l'esplicito riconoscimento personale (6.4.2001) l'arbitro ha confermato, sin nei dettagli, la dinamica dei fatti violenti ed ha riconosciuto nel Signor Daniele Barboni il responsabile degli episodi contestati (il lancio di una manciata di terra ed il calcio al ginocchio). In considerazione della "portata non particolarmente pregiudizievole" delle conseguenze fisiche patite dall'arbitro la Commissione Disciplinare ha ridotto la durata dell'inibizione al periodo di due anni e sei mesi (fino all'8.9.2003).

Con ricorso presentato innanzi a questa C.A.F., le cui richieste sono state sopra esposte, la S.S. Signa, dopo aver revocato in dubbio la ricostruzione dei fatti come riportata dagli atti ufficiali di gara ed aver reiterato l'argomentazione fondata sull'errore di persona (in base alla quale gli episodi addebitati al Signor Barboni sarebbero da ricondurre al calciatore Marco Masi), ripropone la richiesta di una audizione personale dello stesso dirigente accompagnatore Signor Barboni, invocando, in carenza di tale mezzo istruttorio, il difetto nel contraddittorio ai sensi dell'art. 27 comma 3 C.G.S..

Questa Commissione d'Appello Federale, ribadito il principio del valore di prova privilegiata da attribuire agli atti ufficiali di gara, sottolinea il rigore, la completezza e l'esaudività degli strumenti istruttori posti in essere nel giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare e rileva la piena aderenza di tale fase del giudizio sportivo ai principi del contraddittorio fissati dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. La richiesta di un supplemento di rapporto arbitrale e i verbali delle istruttorie esperite attestano la perfetta aderenza procedurale del giudizio di appello dinanzi alla Commissione Disciplinare ai principi fissati dal C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Signa di Signa (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - RICORSO PER REVOCAZIONE PER L'U.S. MARINESE GARZELLA D.D.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/MARINESE GARZELLA DEL 17.12.2000 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 22/C - Riunione dell'8.3.2001)

In data 9.5.2001 l'Unione Sportiva Marinese Garzella D.D.R. di Marina di Pisa ha inoltrato a questa Commissione un ricorso per revocazione relativo alla decisione in data 9.3.2001, con la quale era stato accolto il reclamo dell'A.S. Orciatice (gara Orciatice/Marinese del 17.12.2000).

Il suddetto ricorso non risulta firmato né dal presidente della ricorrente né dall'avvocato delegato a rappresentarlo e conseguentemente non può essere preso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione, il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla U.S. Marinese Garzella D.D.R. di Marina di Pisa e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DELLA POL. MARIO TURDÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINA CALCIO/TORREBRUNA DEL 10.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 52 del 3.5.2001)

La Polisportiva "Mario Turdò" di Carunchio (Chieti) ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 52 del 3 maggio 2001, con la quale veniva disposto la ripetizione della gara Marina Calcio/Torrebruna disputata il 10.3.2001 e data persa ad entrambe le società dal Giudice Sportivo.

Deve peraltro rilevarsi che, non trattandosi di un caso di illecito sportivo, il terzo estraneo alla gara non è legittimato a ricorrere, ai sensi dell'art. 23 comma 3 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Mario Turdò di Carunchio (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.C. TIRRENIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BRUCIANI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 4.5.2001)

Sulla base del rapporto arbitrale, relativo alla gara A.C. Tirrenia/Atletico Carrara del 15.3.2001 (Campionato di 2ª Categoria - Girone A), il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giuseppe Bruciani dell'A.C. Tirrenia la sanzione della squalifica fino al 22.9.2002 per avere applaudito ironicamente il Direttore di gara ed averlo offeso mentre, espulso, usciva dal campo e per avere a fine gara, al rientro dell'arbitro negli spogliatoi, colpito lo stesso arbitro alla nuca, causandogli dolore perdurante alcuni minuti (Com. Uff. n. 36 del 22 marzo 2001).

Pronunciandosi sul reclamo presentato dall'A.C. Tirrenia, la Commissione Disciplinare sulla base anche di un'attività istruttoria che ha implicato, fra l'altro, l'acquisizione di un supplemento di rapporto ed un'audizione personale del Direttore di gara, è pervenuta ad una più accurata ricostruzione dei fatti. Si è accertato che, al rientro negli spogliatoi dell'arbitro, il calciatore Giuseppe Bruciani, dopo aver porto la mano all'arbitro (ed averla, poi, ritirata) lo colpì "con uno scappellotto", secondo l'espressione usata dallo stesso arbitro, ovvero con colpo di lieve entità, a mano aperta, che lo raggiunse alla nuca. Sempre secondo le dichiarazioni rese dall'arbitro la dinamica dell'accaduto poteva essere ricondotta ad un gesto canzonatorio piuttosto che violento. Su questa base la Commissione Disciplinare, pur ritenendo censurabile la condotta del calciatore, ne ha diversamente valutato la gravità pervenendo ad una riduzione della squalifica fino al 22.1.2002.

Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Tirrenia chiede una ulteriore riduzione della squalifica fino al 5.5.2001, ovvero fino al 31.8.2001 (in modo, cioè da non compromettere per il calciatore Bruciani la stagione 2001/2002).

Il ricorso presentato davanti a questa Commissione d'Appello Federale è inammissibile, ai sensi dell'art. 35 comma 4 C.G.S., trattandosi di attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e di una fattispecie di squalifica di un tesserato che non va oltre i 12 mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Tirrenia di Massa ed ordina l'incameramento della tassa versata.

13 - APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLA GARA FROSINONE/BRINDISI DEL 22.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 198 del 4.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale squalificava per due gare effettive il campo di gioco del Frosinone Calcio con riferimento agli incidenti occorsi in occasione della gara Frosinone/Brindisi del 22.4.2001 (Com. Uff. n. 187 del 24 aprile 2001) causati dai sostenitori del Frosinone.

Il Frosinone Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale che respingeva il reclamo (delibera pubblicata in C.U. n. 198 del 4 maggio 2001) affermando essere stati i sostenitori della società Frosinone ad "assaltare" il pullman con il quale il Brindisi stava facendo ingresso nello stadio e a causare gli ulteriori "incidenti" avvenuti nel corso della gara e al termine della stessa.

La società Frosinone Calcio ha avanzato appello a questo Collegio riproponendo, quasi testualmente i motivi del reclamo in precedenza instaurato avanti la Commissione Disciplinare: chiedeva la riduzione alla sola giornata scontata della squalifica del campo di gioco e l'annullamento delle ulteriori sanzioni irrogate.

Per dimostrare l'infondatezza del reclamo è sufficiente il richiamo alle ragioni che hanno determinato le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

Relativamente all'assalto al pullman con il quale la società Brindisi stava facendo ingresso nello stadio e fermo restando che gli autori non possono che essere definiti teppisti e predatori, non vi sono assolutamente indicazioni diverse che possano minimamente mettere in dubbio che gli autori fossero sostenitori del Frosinone.

L'art. 62 N.O.I.F. statuisce che le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive della società ospitante prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

I numerosi e gravi episodi elencati dal Giudice Sportivo, peraltro non smentiti dall'appellante (che si è limitato ad offrire una ricostruzione edulcorata degli stessi), costituiscono la conseguenza del mancato adempimento al dettato dell'art. 62 N.O.I.F.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare è poi da ritenersi congrua in relazione alla gravità degli episodi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone l'incameramento della relativa tassa.

14 - APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/EMPOLI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 431 del 3.5.2001)

Con provvedimento del 28.3.2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Daniele Baldini, tesserato per la società F.C. Empoli, per violazione dell'art. 12 comma 7 C.G.S., il direttore sportivo della stessa società Giuseppe Vitale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e il F.C. Empoli per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Secondo la relazione dell'Ufficio Indagini il calciatore dell'Empoli Daniele Baldini, pur essendo squalificato si trovava all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi della propria squadra, in violazione, secondo la Commissione Disciplinare (che così corregge la

contestazione recata dall'atto di deferimento) dell'art. 12 comma 8 C.G.S.; sempre secondo il rapporto ufficiale il dirigente Giuseppe Vitale ha tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, in modo non consono ai doveri di correttezza sportiva.

La Commissione Disciplinare, sulla base della prova privilegiata offerta dal rapporto dell'Ufficio Indagini, ha inflitto alla società F.C. Empoli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000.

Con l'appello proposto dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Empoli, non contestando i fatti rilevati dall'Ufficio Indagini, chiede una più lieve sanzione, invocando precedenti della giurisprudenza sportiva ritenuti pertinenti.

Posti i limiti delle valutazioni comparative dei precedenti, costantemente sottolineati dalla giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, e ponderata l'entità dei fatti cui si connette la responsabilità oggettiva della società nella fattispecie, si deve ritenere equa la ponderazione della misura della sanzione dell'ammenda, così come determinata dalla Commissione Disciplinare, peraltro inferiore rispetto alla richiesta del Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze) e dispone l'incameramento della tassa versata.

15 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINARDA/GESUALDO DEL 28.1.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CIRINCOLI UGO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 64 del 15 marzo 2001, con la quale veniva respinto il reclamo della U.S. Gesualdo relativo alla gara Minarda/Gesualdo del 28.1.2001 per posizione irregolare del calciatore Cirincoli Ugo (partecipazione alla gara benché squalificato per recidività in ammonizione come da C.U. n. 50 del 25 gennaio 2001).

Ritiene questa Commissione che l'appello del Presidente della L.N.D. sia fondato in quanto, in base all'art. 12 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quelle di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il calciatore Cirincoli, quindi, avrebbe potuto legittimamente partecipare alla gara Carotenuto/Minarda del 25.1.2001, ma non a quella successiva del 28.1.2001, Minarda/Gesualdo, per effetto della squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 50 del 25 gennaio 2001 del Comitato Regionale Campania. Ne consegue che devono trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S.C. Minarda la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.

16 - APPELLO DELLA U.S. PRO ITALIA GALATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. NUZZO LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 198 del 4.5.2001)

L'Unione Sportiva Pro Italia di Galatina ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 198 del 4 maggio 2001, con la quale è stata confermata la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2001 inflitta al dirigente Nuzzo Luigi dal Giudice Sportivo.

Il suddetto ricorso risulta spedito alla C.A.F. in data 14.5.2001 e quindi oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, come previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..

Conseguentemente ne deve essere dichiarata l'inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pro Italia Galatina di Galatina (Lecce) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

17 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE E L'AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/ATALANTA DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 454 del 17.5.2001)

Con provvedimento del 7 maggio 2001 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti la Soc. Internazionale per rispondere della violazione di cui all'art. 6 ter comma 1 e all'art. 11 C.G.S. per avere suoi sostenitori introdotto, in occasione della gara Internazionale/Atalanta del 6 maggio 2001, all'interno dello stadio, nel penultimo anello della curva, un motorino (che veniva sfiorato da un razzo ricaduto nei pressi) ed averlo poi dapprima calpestato e quindi gettato oltre la balaustra del settore inferiore, provocando il rischio di investimento di due persone.

La Commissione Disciplinare affermava la responsabilità della società e le infliggeva la squalifica del campo di giuoco per due giornate oltre l'ammenda di L. 30.000.000 con diffida.

Contro la delibera il F.C. Internazionale Milano ha proposto appello sviluppando i motivi che di seguito saranno esaminati e concludendo per la riduzione della squalifica del campo a una giornata, con eventuale modifica della sanzione pecuniaria, e la revoca della diffida.

Il gravame non merita accoglimento.

Con il primo motivo si eccepisce un presunto "errore di fatto sulla dinamica dell'episodio", il che avrebbe comportato una sopravvalutazione della gravità dell'accadimento; in realtà, a parte la equivoca dizione usata nell'atto di deferimento, è pacifico che il motorino fu fatto cadere nel settore sottostante del medesimo secondo anello ove era stato collocato e che in tal senso l'evento è stato ritenuto e giudicato dalla Commissione Disciplinare, sicché non sussiste il denunciato "errore di fatto".

Con successivi motivi si chiede l'applicazione della esimente ovvero dall'attenuante di cui all'art. 6 ter ultimo comma per il fattivo ruolo svolto dalla società nella individuazione dei responsabili e per la cooperazione prestata alle forze dell'ordine per l'adozione di misure atte a prevenire fatti violenti. Si osserva che richiesta del genere era già stata avanzata, senza successo, alla Commissione Disciplinare, la cui motivazione sul punto, che risulta penetrante ed esaustiva, viene condivisa e fatta propria da questa C.A.F..

Con ulteriore motivo si assume che l'organizzazione approntata dalla società andrebbe esente da colpa, in quanto spetta alle forze dell'ordine impedire e reprimere comportamenti violenti posti in essere da teppisti.

Orbene, a parte il dettato regolamentare (art. 62 N.O.I.F.) secondo cui le società rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori, appare un fuor d'opera contestare nella fattispecie in esame la responsabilità della società ospitante per omessa vigilanza: è inconcepibile, infatti, che a metà del secondo tempo un motorino possa essere introdotto sugli spalti, collocato sul penultimo anello e parecchi minuti dopo gettato oltre la balaustra, senza che il servizio d'ordine sia in qualche modo intervenuto.

Non è fondato neppure l'ultimo motivo di appello attinente alla entità delle sanzioni inflitte. Valutata la particolare gravità del fatto per l'attentato all'incolumità pubblica e tenute presenti le precise disposizioni regolamentari da applicare, come bene è stato evidenziato dai primi giudici, la squalifica per due giornate di gara, oltre l'ammenda con diffida, è punizione adeguata al caso e pertanto deve trovare conferma.

Si ordina l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano ed ordina l'incameramento della tassa versata.

18 - APPELLO DELL'A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA E DELL'AMMENDA DI L. 8.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA NOCERINA/CITTÀ DI PALERMO DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 251/C del 26.5.2001)

L'Associazione Giovanile Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 251/C del 26 maggio 2001, con la quale erano state confermate la squalifica per tre gare al calciatore Pierotti Luca e l'ammenda di L. 8.000.000 alla società, inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Nocerina/Palermo del 6.5.2001.

Sostiene la ricorrente che la distanza dell'arbitro dal luogo di svolgimento del fatto, dovrebbe far dubitare della esattezza di quanto riferito nel referto e poi confermato nel supplemento di rapporto, circa la violenza con la quale il Pierotti ebbe a colpire con un pugno alla schiena un avversario non in azione di gioco.

Per quanto poi riguarda l'ammenda inflitta alla società per lancio di oggetti in direzione dell'arbitro, la ricorrente afferma che non si può ritenere provato che l'obiettivo dei tifosi fosse effettivamente il Direttore di gara.

Ritiene la C.A.F. che non possono essere messe in dubbio le affermazioni dell'arbitro circa i fatti dei quali fu diretto spettatore; deve essere confermata quindi sia la condanna del calciatore per l'azione violenta nei confronti di un avversario, sia quella della società per il comportamento gravemente scorretto dei propri sostenitori.

Può, peraltro, ritenersi eccessiva la squalifica per tre gare comminata al calciatore, tenuto conto soprattutto del fatto che l'avversario colpito con un pugno, ha potuto portare regolarmente a termine la gara il che dimostra che non poté trattarsi di colpo particolarmente violento; si ritiene equo, pertanto, ridurre la sanzione a due giornate di squalifica. La decisione della Commissione Disciplinare va confermata nel resto.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno), riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Pierotti Luca e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

